

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

GELA

ORDINANZA N° 16/ 1994

Il Capitano di Corvetta (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gela:

- Vista l'istanza datata 27.06.1994 presentata dalla s.r.l. "MARIMER" di Gela, in nome e per conto della s.r.l. "**BESAMAR SHIPPING e TRAVEL AGENCY**" di Augusta con la quale comunica che a far data dal 1°luglio 1994 e fino al 10 ottobre 1994 verrà effettuato un servizio passeggeri con nave Malta - Gela e viceversa;
- Visto l'art. 3, punto 1, del Regolamento dei servizi Marittimi del porto di Gela, approvato con Ordinanza n° 04/86 in data 01.12.1986 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela;
- Ritenuto necessario enunciare norme intese a disciplinare l'ormeggio dei natanti lungo il tratto di banchina Nord del porto rifugio, al fine di assicurare un posto di ormeggio alla nave che effettuerà trasporto passeggeri Malta - Gela e viceversa ed il normale sbarco ed imbarco passeggeri sul tratto di banchina interessati;
- Vista la nota s.n. in data 27.06.94 dell'Agenzia Marittima Marimer S.r.l. con la quale si comunicano variazioni negli orari di arrivo e partenza del servizio passeggeri;
- Visti gli artt. 30 - 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del predetto Codice (parte marittima);

ORDINA

Art. 1 - A parziale modifica del punto 1 dell'art. 3 del Regolamento dei servizi marittimi del porto di Gela, approvato con Ordinanza n° 04/86 in data 01.12.1986, il tratto di banchina Nord del porto rifugio di Gela (da Est verso Ovest) dalla progressiva mt. 20 alla progressiva mt. 70 individuata tra la 1° e la 3ª bitta ed A relativo specchio acqueo antistante nei giorni e negli orari sotto specificati sono riservati alla nave in servizio di collegamento Malta - Gela e viceversa.

MERCOLEDI'

- Dall'1.07.94 al 19.07.94:	Arr	-----	10.00	10.00
	Part.	-----	12.30	13.00
- Dal 20.07.94 al 24.08.94:	Arr.	13.00	10:00	10.00
	Part.	15:30	12:30	13:00
- Dal 25.08.94 al 10.10.94:	Arr.	-----	10.00	10.00
	Part.	-----	12.30	13.00

Art. 2 - Nei giorni e negli orari sopra specificati nel tratto di banchina antistante il citato ormeggio, per la larghezza di mt 10 (dieci) è vietata la sosta a qualsiasi veicolo non appartenente agli operatori addetti alle operazioni di imbarco e sbarco, nonché' alle forze di polizia.

Art. 3 - La predetta Ordinanza ha validità dal 01.07.94 al 10.10.94.

Art. 4 - L'Ordinanza n° 14/94 del 22.06.94 è abrogata.

Art. 5 - I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno perseguibili a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 6 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Gela, li 28.06. 1994

f.to

IL COMANDANTE

C.C. (CP) Angelo LICATA